

I chiarimenti della Cassazione sul trattamento da assicurare al soggetto inadempiente

Niente accertamenti sulla Tarsu

Per l'omesso versamento non c'è la sanzione del 30%

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

A differenza della Tares e della Tari, i contribuenti non possono essere accertati in caso di omesso pagamento della Tarsu. Quindi, non possono essere assoggettati alla sanzione ordinaria del 30%. Il comune ha solo il potere di liquidare il tributo sulla base di quanto dichiarato dal contribuente e, in caso di mancato pagamento, dopo una formale richiesta, può riscuotere coattivamente a mezzo ruolo o ingiunzione, a seconda dello strumento scelto dall'ente. Dopo un'incertezza che dura ormai da anni sul trattamento da assicurare al soggetto inadempiente per omesso pagamento della Tarsu, la Cassazione ha finalmente chiarito la questione con la sentenza 3184 del 9 febbraio 2018.

In effetti l'articolo 72 del decreto legislativo 507/1993, richiamato nella pronuncia per il mancato pagamento della Tia, consente ai comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e all'iscrizione a ruolo coattivo. Alla Tia, infatti, si applicano le stesse regole imposte per la Tarsu, essendo stata considerata un'entrata tributaria solo in seguito all'intervento della Corte costituzionale (sentenza 238/2009). Prima della decisione della Consulta veniva qualificata un'entrata non tributaria e si riteneva che non fossero applicabili le norme fiscali. Per la Tarsu, e anche per la Tia che deve sottostare alla stessa disciplina, non è prevista la preventiva notifica di un avviso di ac-

Ai comuni sei anni di tempo

Per la Cassazione va fatto ricorso all'attività di accertamento, invece, qualora la dichiarazione non sia stata presentata dal contribuente o contenga dei dati non corretti. Al riguardo, con l'ordinanza 18499/2017 ha di recente chiarito che i comuni hanno 6 anni di tempo per accertare l'omessa presentazione della dichiarazione Tarsu. Il termine quinquennale per l'accertamento d'ufficio, infatti, decorre dal 20 gennaio successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati. Con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 161, legge 296/2006) il termine di decadenza quinquennale, già previsto per l'Ici, è stato esteso anche alla tassa rifiuti. Per quest'ultima entrata gli avvisi di accertamento d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiara-

zione non è applicabile la sanzione di omesso versamento. La Cassazione ha anche ribadito che il termine di 5 anni, più lungo rispetto a quello previsto prima del 2007 (4 anni), fosse applicabile ai rapporti pendenti alla data del 1° gennaio 2007. In questo senso si era già espresso anche il dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, con la nota 6464/2007. Secondo il Ministero non spiegano alcun effetto i nuovi termini, per accertamenti e rimborsi, solo per i rapporti d'imposta già divenuti definitivi. E i rapporti non si considerano definitivi quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o non sia divenuto definitivo l'atto impositivo per mancata impugnazione. Il rapporto è da considerare pendente, poi, quando non sono ancora decorsi i termini di decadenza o di prescrizione stabiliti dalle norme tributarie.

certamento, con contestuale irrogazione della sanzione per omesso versamento. La sanzione del 30%, invece, è applicabile alla Tares e alla Tari, considerato che le norme di legge che disciplinano questi due tributi prevedono espressamente la violazione di omesso o insufficiente versamento. Questa espressa previsione conferma che la sanzione non può essere applicata alla Tarsu, per la quale non solo non è affatto prevista, ma è addirittura esclusa dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Per i giudici di legittimità, i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possono considerarsi acquisiti se risultano dalla dichiarazione presentata dal contribuente. Se i dati dichiarati non vengono rettificati, l'ammi-

nistrazione comunale notifica la richiesta di pagamento. In caso di eventuale omissione del versamento non deve essere emanato l'avviso di accertamento e non deve essere irrogata la sanzione del 30%. Nonostante per gli omessi, parziali o tardivi versamenti questa la sanzione applicabile. Questa penalità deve essere contestata per tutte le violazioni riguardanti imposte e tasse, comprese quelle dovute agli enti locali, e non consente riduzioni in nessun caso dipendenti o meno dal comportamento del contribuente, anche se trattasi di ritardi di pochi giorni o anche di un solo giorno. La sanzione del 30% è applicabile agli omessi versamenti in acconto, a conguaglio o a saldo dell'imposta o tassa risultanti dalla dichiarazio-

ne. Si deve trattare, dunque, di tributo dichiarato e non versato. Tuttavia, il comma 2 della norma sopra citata precisa che la sanzione «Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo», si applichi altresì «in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto». Dalla formulazione letterale dell'articolo 13, quindi, emerge che la sanzione non è contestabile qualora la modalità di riscossione del tributo sia il ruolo o l'ingiunzione, che ha la stessa funzione del ruolo. La riscossione spontanea o volontaria della Tarsu non viene effettuata in seguito all'autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze fissate dalla legge, così come avviene, per esempio, per l'Ici e l'Imu o per la Tasi. Non essendo previsto il versamento in autoliquidazione non è applicabile la sanzione di omesso versamento. Al mancato pagamento della tassa formalmente richiesta dall'ente, tramite un'apposita notifica, consegue la riscossione coattiva per inadempimento del contribuente. Questa è stata la regola imposta dal legislatore fino al 2012. La Tarsu è stata applicata anche nel 2013 da parte degli enti che hanno scelto legittimamente di mantenere questo regime di prelievo in sostituzione della Tares. Fino al 2013, dunque, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente dopo la notifica della cartella, il ruolo spontaneo si trasformava in ruolo coattivo e si procedeva alla riscossione della tassa, con addebito degli interessi e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione. Del resto Equitalia non aveva il potere di accertare e irrogare sanzioni, attività che è di competenza dell'ente impositore. Così come non lo ha questo potere il nuovo agente della riscossione. La regola non può essere diversa per i comuni che hanno riscosso e riscuotono a mezzo ingiunzione, atto alternativo al ruolo e alla cartella. Naturalmente, la scelta di utilizzare l'ingiunzione non può consentire all'ente di irrogare una sanzione non prevista dalla legge per la riscossione a mezzo ruolo. In base all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, è escluso che con norma regolamentare l'amministrazione locale possa introdurre disposizioni peggiorative per i contribuenti rispetto a quanto stabilito dalle norme di legge.

—© Riproduzione riservata—



“

Dove
i MANAGER

possono SPERIMENTARE
NUOVE SOLUZIONI di SMARKETING?

”